

Codice A1501B

D.D. 4 novembre 2020, n. 642

Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020: definizione di regole in materia di ammissibilità della spesa per i percorsi formativi di competenza regionale



ATTO DD 642/A1500A/2020

DEL 04/11/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020: definizione di regole in materia di ammissibilità della spesa per i percorsi formativi di competenza regionale

Richiamati:

- il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in riforma del Reg. UE n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. UE n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Reg. CE n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Reg. UE n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Reg. UE n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- la circolare ANPAL del 31 agosto 2020 ad oggetto "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19";

Premesso che

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per 6 mesi;
- con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, è stata disposta la sospensione di molte attività, compresa la frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro” è stato demandato alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

Preso atto che il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1, 10, 26 aprile 2020, hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 dell’11/05/2020 la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, ha approvato le disposizioni che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza;

Verificato che il Regolamento FSE individua, anche secondo la Commissione Europea, un campo di intervento sufficientemente ampio da consentire la finanziabilità di tutte le operazioni di contrasto, non essendosi rese necessarie, diversamente da quanto avvenuto con il Regolamento FESR, modifiche regolamentari in materia di FSE;

Verificato inoltre che ANPAL, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte a livello europeo e nazionale per far fronte alla pandemia COVID 19 e delle specifiche caratteristiche che, in linea con gli indirizzi forniti dalla Commissione europea, possono assumere le operazioni finanziate dal FSE in questa fase, ha ritenuto utile “rileggere” le norme contenute nel DPR 22/2018 predisponendo una specifica circolare al fine di fornire un’interpretazione delle disposizioni omogenea e aggiornata ai sopravvenuti aggiornamenti normativi e operativi e allo scopo di restituire un quadro di riferimento certo nell’ambito del quale le Autorità di Gestione dei programmi sono chiamate ad operare;

Considerato che in relazione alle operazioni sospese o interrotte a causa dell’emergenza epidemiologica, la richiamata circolare ANPAL prevede che nel caso in cui le attività finanziate siano state cancellate, come conseguenza dell’adozione di misure volte a contenere la diffusione del virus COVID-19 ed a garantire che i sistemi sanitari possano funzionare correttamente e non siano saturati, e i costi corrispondenti siano stati sostenuti, e che non sia stato possibile annullarli né rimborsarli, sia possibile riconoscere e pagare tali costi in quanto la forza maggiore può essere invocata pur se non espressamente prevista dalle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa;

Dato atto che il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. all'art.91, comma 2 dispone “*la possibilità per gli studenti che frequentano corsi nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeF.P), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S) di svolgere attività a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, e la conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020 qualora non sia stato possibile effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo;*”

Verificato che il succitato comma 2 prevede, inoltre, la possibilità di derogare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, *qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, fermo restando che i medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;*

Ritenuto quindi che in via analoga a quanto previsto dal comma 7 dell'art.91 del DL 34/2020, le Autorità di gestione possano non applicare meccanismi di riduzione del contributo a tutte le operazioni gestite anche con altre forme di sovvenzione previste dall'art.67 par. 1 RDC e ad altri percorsi formativi diversi da quelli elencati dal comma 2 dell'art. 91 del Decreto Legge n. 34/2020, laddove i beneficiari dei finanziamenti, nonostante le indicazioni fornite dalle AdG per adottare modalità di realizzazione alternative, non abbiano potuto portarli a conclusione o realizzarli conformemente alle disposizioni della procedura di attivazione (Avviso, Bando ,ecc.) a causa dell'emergenza sanitaria;

Dato atto che la citata circolare ANPAL del 31 agosto 2020 prevede che le Autorità di gestione nel definire meccanismi di riduzione del contributo in deroga alle regole di ammissibilità definite nelle specifiche procedure di attivazione, qualora non vengano soddisfatti i livelli qualitativi o quantitativi delle attività finanziate a causa dell'emergenza sanitaria, dovranno tenere presente, anche in forma cumulativa, i seguenti criteri:

- contesto “epidemiologico” ed organizzativo: ad esempio, il riconoscimento delle spese potrà avvenire per i beneficiari presenti nei territori particolarmente colpiti fin da subito dall'emergenza sanitaria, quali quelli ubicati in zone rosse
- principio temporale delle disposizioni amministrative adottate per regolare le attività finanziate durante il periodo emergenziale: ad esempio, il riconoscimento delle spese ai beneficiari potrà avvenire per coprire il lasso di tempo intercorrente tra la sospensione delle attività disposta per norma e le indicazioni che ciascuna Amministrazione ha fornito ai propri beneficiari per proseguire tali attività in modalità a distanza; oppure per coprire le spese per il periodo per cui, nonostante la riapertura, i beneficiari non abbiano comunque potuto riprendere le attività in presenza in quanto impossibilitati a garantire le misure di sicurezza comunque richieste dalle norme;
- tipologia di attività finanziate: ad esempio, il riconoscimento delle spese potrà tenere in considerazione variabili quali l'utenza (privilegiando quelli con utenza più svantaggiata o fragile per la quale la fruizione delle attività a distanza risulta impossibile o più complessa), la durata degli interventi (privilegiando quelli di durata più lunga come i percorsi di qualifica rispetto ai corsi brevi, la cui realizzazione può essere più agevolmente prorogata nel tempo), i contenuti della formazione (la modalità a distanza risulta meno agevole per percorsi finalizzati a formare figure professionali pratiche e manuali), l'articolazione dei percorsi formativi (i corsi di formazione con elevata percentuale di ore di pratica possono essere più difficili da organizzare in modalità a distanza, gli stage in molti casi non sono realizzabili in modalità smartworking), ecc.

Dato atto che il Settore Formazione Professionale della Direzione Istruzione Formazione Lavoro della Regione Piemonte ha effettuato una ricognizione delle attività finanziate e in corso di realizzazione nella primavera 2020 al fine di verificare se vi erano delle attività che a seguito dell'emergenza sanitaria, pur in presenza delle regole definite con le sopraccitate DD 127/2020 e 257/2020, avessero avuto specifiche difficoltà di realizzazione o fossero state interrotte senza possibilità di rinviarne l'attuazione;

Verificato che alla luce di tale ricognizione sono emerse due situazioni specifiche:

- una relativa al Bando Regionale attuativo delle misure 3.10iv.12.3.4 - 3.10iv.12.3.8 – 1.8ii.2.4.17 della Direttiva relativa alle Attività di sostegno e promozione della Mobilità Transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze di cui alla D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019, approvato con DD n. 1879 del 20/12/2019. Nello specifico, un operatore che doveva svolgere un tirocinio all'estero con partenza il 9 marzo 2020 è stato costretto, a seguito delle limitazioni introdotte dal governo nazionale, ad annullare l'attività pur avendo sostenuto i costi di realizzazione.

- una relativa ai corsi degli Avvisi sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro), approvati dalla Regione Piemonte con D.D. n. 576 del 26/06/2018 e n. 927 del 01/07/2019 e dalla Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente della Direzione Formazione Professionale e Orientamento n. 83-9801 del 23/09/18 e n. 58-5896 del 04/06/19, realizzati nell'anno formativo 2019/2020. Nello specifico, a causa della tipologia di utenza, della durata di alcune tipologie di percorso, delle oggettive difficoltà di fruizione delle attività svolte con modalità a distanza da parte degli allievi, si è rilevata una significativa riduzione dei partecipanti che hanno raggiunto il numero di minimo di ore di frequenza. La riduzione del numero di allievi che non hanno frequentato il numero di ore minimo produce, peraltro, un impatto solo ai fini del riconoscimento delle UCS previste dai citati Bandi in quanto le attività corsuali sono state realizzate per intero, grazie anche a una deroga sulla data di conclusione;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto disposto dalla DGR n. 2-1114 del 13 marzo 2020 di stabilire, per le attività di competenza regionale in materia di formazione professionale svolte nell'anno formativo 2019/2020, quanto segue:

- in relazione al Bando Regionale attuativo delle misure 3.10iv.12.3.4 - 3.10iv.12.3.8 – 1.8ii.2.4.17 della Direttiva relativa alle Attività di sostegno e promozione della Mobilità Transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze di cui alla D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019, approvato con DD n. 1879 del 20/12/2019, di riconoscere i costi sostenuti dall'operatore O.L.TRE (Other Life for Training Enterprise) in relazione all'intervento EXPERIENCE2020, da svolgersi in Irlanda, in quanto l'attività è stata annullata per causa di forza maggiore. Al fine di evitare un doppio finanziamento, i costi sostenuti per l'organizzazione dell'attività potranno essere riconosciuti a fronte della presentazione, in allegato alla domanda di rimborso, di una dichiarazione ai sensi di legge dell'operatore stesso, e del partner estero per i costi da questo sostenuti, che per i medesimi costi per cui si chiede il rimborso non sono stati né richiesti né ottenuti rimborsi in qualunque forma;

- in relazione ai corsi realizzati nell'anno formativo 2019/2020 a valere gli Avvisi sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro), approvati dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, di riconoscere a rendiconto gli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore realizzate e che qualora questo valore si rilevasse inferiore a quanto autorizzato, di consentire, dietro specifica richiesta da parte degli operatori che dovrà essere allegata alla domanda di rimborso, di riconoscere il numero di allievi che alla data del 23 febbraio 2020, ovvero l'ultimo giorno di lezione in presenza prima della chiusura delle attività formative in Piemonte a causa dell'emergenza sanitaria, risultassero aver frequentato almeno i 2/3

delle ore realizzate fino a quel momento;

Ritenuto, inoltre, che:

- il presente provvedimento abbia carattere eccezionale e, pertanto, la sua efficacia sia riferita all'anno formativo 2019/2020;
- l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. Periodo 2014-2020, si estende anche alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008.

determina

- di stabilire, per le attività di competenza regionale in materia di formazione professionale svolte nell'anno formativo 2019/2020, in base a quanto disposto dalla DGR n. 2-1114 del 13 marzo 2020, quanto segue:
 - in relazione al Bando Regionale attuativo delle misure 3.10iv.12.3.4 - 3.10iv.12.3.8 – 1.8ii.2.4.17 della Direttiva relativa alle Attività di sostegno e promozione della Mobilità Transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all'occupazione e allo scambio di esperienze di cui alla D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019, approvato con DD n. 1879 del 20/12/2019, di riconoscere i costi sostenuti dall'operatore O.L.TRE (Other Life for Training Enterprise) in relazione all'intervento EXPERIENCE2020, da svolgersi in Irlanda, in quanto l'attività è stata annullata per causa di forza maggiore. Al fine di evitare un doppio finanziamento, i costi sostenuti per l'organizzazione dell'attività potranno essere riconosciuti a fronte della presentazione, in allegato alla domanda di rimborso, di una dichiarazione ai sensi di legge dell'operatore stesso, e del partner estero per i costi da questo sostenuti, che per i medesimi costi per cui si chiede il rimborso non si sono né richiesti né ottenuti rimborsi in qualunque forma;
 - in relazione ai corsi realizzati nell'anno formativo 2019/2020 a valere gli Avvisi sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro), approvati dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, di riconoscere a rendiconto gli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore realizzate e che qualora questo valore si rilevasse inferiore a quanto autorizzato, di consentire, dietro specifica richiesta da parte degli operatori che dovrà essere allegata alla domanda di rimborso, di riconoscere il numero di allievi che alla data del 23 febbraio 2020, ovvero l'ultimo giorno di lezione in presenza prima della chiusura delle attività formative in Piemonte a causa dell'emergenza sanitaria, risultassero aver frequentato almeno i 2/3 delle ore realizzate fino a quel momento;

- di dichiarare che l'efficacia del presente provvedimento, disposto dal Direttore protempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del P.O.R.-F.S.E. periodo 2014-2020, si estende anche alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, poiché opera in qualità di Organismo Intermedio, e a tutti i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio